



Deliberazione n. ⁷⁶2015/PRSP



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	PRIMO REFERENDARIO

nella Camera di consiglio del 21-22 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie di approvazione delle linee guida per i referti semestrali relativi al 2014 del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia (art. 148 TUEL);

Vista la deliberazione di indirizzi n. 1/2015/INPR conseguentemente



adottata dalla Sezione in data 19 gennaio 2015;

Visto il referto annuale del Sindaco di Portotorres sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014, trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti;

Visti gli atti (regolamenti, deliberazioni ecc.) e i chiarimenti del **Comune di Portotorres** acquisiti nel corso dell'istruttoria;

Vista la nota del 5 ottobre 2015 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 24/2015 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato l'odierna Camera di consiglio per deliberare in ordine alle risultanze istruttorie della relazione annuale relativa al 2014 pervenuta ai sensi dell'art. 148 TUEL dal **Comune di Portotorres** (22.545 abitanti);

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia

DELIBERA

- di approvare l'allegata relazione conclusiva che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concernente la "*Verifica del funzionamento dei controlli interni nel Comune di Portotorres*";
- di formulare espressa raccomandazione al Comune affinché assuma ogni iniziativa o attività necessarie ad assicurare a regime il miglioramento del funzionamento del sistema di controlli interni;

ORDINA

Che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del **Comune di Portotorres**, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei revisori, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.



Così deliberato nella Camera di consiglio del 21-22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

(Francesco Petronio)

IL RELATORE


(Maria Paola Macera)

Depositata in Segreteria in data 27 OTT. 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)

Giuseppe Mullano







CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA SARDEGNA

**Verifica del funzionamento dei
controlli interni nel**

Comune di PORTO TORRES

| 2014 |

(art. 148 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Relatore

Consigliere Maria Paola Marcia

Per la revisione e l'analisi economico-finanziaria funzionario:

Sig.ra Rita Dore

Sig.ra Giovanna Medici

Impostazione grafica: Sig.ra Daniela Scardigli



CORTE DEI CONTI

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

NEL COMUNE DI PORTO TORRES

ESERCIZIO 2014

SOMMARIO

1	GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE.....	1
2	PREMESSA	3
3	IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 1)	4
4	IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 2).....	6
5	IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 3).....	7
6	IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (SEZIONE 4).....	8
7	IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE (SEZIONE 5).....	10
8	IL CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI (SEZIONE 6).....	12
9	OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA SEZIONE.....	13

I GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI E LE RICHIESTE ISTRUTTORIE

- L'art. 148 del Tuel, comma 1, (come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, sostituita dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213 e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), prevede che il sindaco, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, trasmettano annualmente alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

- Tale adempimento risulta rilevante nell'ambito del processo per l'effettiva realizzazione del modello di controllo introdotto dal d.l. 174/2012 che ha l'obiettivo di verificare l'adozione delle misure volte a garantire l'equilibrio finanziario dell'ente nel quale i controlli interni interagiscono con l'azione di verifica affidata alla Corte dei conti (in tali termini v. Sez

La Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 28 dell'11 dicembre 2014, ha approvato apposite linee guida, corredate da uno schema di relazione sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, strutturato in forma di questionario, che assume un'impostazione a valenza ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile. Ciò al fine di agevolare sia la verifica dell'adeguatezza dell'impianto regolamentare e formale del sistema dei controlli interni, della sua organicità e capacità funzionale, sia il grado di reale attuazione del sistema.

Tale schema, riformulato rispetto a quello approvato con la precedente Delibera n. 4/2013 dalla Sezione delle Autonomie, tenuto conto dell'esperienza applicativa dei precedenti due referti semestrali del 2013 e della diversa periodicità ora prevista, è semplificato ed articolato nelle seguenti sezioni: il controllo di regolarità amministrativa e contabile; il controllo di gestione; il controllo strategico; il controllo sugli equilibri finanziari; il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi.

- La Sezione del controllo per la Sardegna con la Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2015 ha recepito tali linee guida, ritenendole direttamente applicabili agli enti locali della Sardegna, ed ha stabilito che i referti annuali per il 2014, redatti secondo gli allegati schemi elaborati dalla Sezione delle Autonomie, debbano essere trasmessi alla Sezione (in formato elettronico e cartaceo) entro il termine del 30 aprile 2015 corredate dal parere dell'organo di revisione

dell'ente e dai documenti indispensabili per una compiuta istruttoria (statuto, regolamenti – in particolare il regolamento di contabilità e quello sui controlli interni - e i referti di controllo). Dette relazioni dovranno essere inoltrate anche alla Sezione delle Autonomie (unicamente in formato elettronico).

Nella sua delibera la Sezione regionale fa presente, inoltre, che l'art. 148, comma 4 del Tuel prevede l'irrogazione agli amministratori responsabili di una sanzione pecuniaria nell'ipotesi in cui dagli esiti del controllo si dovesse rilevare l'assenza o un'evidente insufficienza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.

• In adempimento alle disposizioni di cui sopra, il Comune di Porto Torres (ab. 22.545) ha trasmesso, a seguito della nota di sollecito dell'Ufficio istruttore n.3017 del 25/05/2015, in data 19 giugno 2015 (prot. Cdc n. 3453) **il referto annuale del Sindaco per il 2014 sui controlli interni**, corredato dal **Parere del Collegio dei Revisori dei conti**, nel quale viene espresso *“parere positivo relativamente a quanto di propria competenza ed espressamente previsto per legge”*. In allegato sono pervenuti, inoltre, i seguenti documenti:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11/01/2013;
- il Regolamento del Controllo di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/01/2011;
- il Referto del Servizio Controllo di Gestione relativo all'esercizio 2014 redatto dal Responsabile del Servizio Controllo di gestione;
- la Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2014 a firma del Segretario Generale;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo dell'ente.

2 PREMESSA

La Sezione del Controllo ha già esaminato i referti semestrali relativi al 2013 del Sindaco del Comune di Porto Torres, le cui risultanze istruttorie sono confluite nella Deliberazione della Sezione n. 77/2014/PRSP. Come si evince dalla medesima deliberazione, nel corso del contraddittorio in adunanza pubblica tenutasi il 26 novembre 2014, i rappresentanti del Comune hanno dichiarato che sono stati costituiti tre uffici rispettivamente dedicati al controllo successivo di regolarità amministrativa, al controllo sulle partecipate e al controllo di gestione.

Il referto/questionario annuale per il 2014 sul funzionamento dei controlli interni, predisposto dal Sindaco del Comune di Porto Torres, è stato esaminato unitamente agli atti pervenuti in allegato e agli atti regolamentari già acquisiti in sede di verifica delle relazioni semestrali relative all'esercizio 2013.

Nel questionario si dichiara che nel corso dell'esercizio all'esame sono state apportate modifiche ai regolamenti interni dell'Ente.

3 IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 1)

Esaminato l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni approvato nel 2013, la Sezione osserva che il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta adeguatamente disciplinato, sia per quanto riguarda la fase preventiva, sia quella successiva.

Come si deduce dalle risposte fornite nel questionario, l'esercizio di tale controllo non ha evidenziato criticità nella gestione, tali da rendere necessarie le segnalazioni previste dall'art. 153, comma 6 del Tuel¹. In relazione alle tecniche di campionamento adottate per la selezione degli atti da assoggettare al controllo successivo di regolarità amministrativa, l'art. 4 del Regolamento sui controlli interni del Comune prevede che tale controllo venga effettuato *“su tutti gli atti di valore superiore ai 30.000 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento degli carichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario Generale, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario Generale stesso”*.

Secondo quanto riferito nel questionario, gli atti sottoposti al controllo sono stati selezionati mediante un programma informatico (come nel precedente esercizio) estrapolando quelli aventi un valore complessivo superiore ai 30.000 euro. Le tecniche di campionamento utilizzate hanno tenuto conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione. Viene affermato, infatti, che il controllo ha interessato un numero maggiore di atti rispetto a quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione. Complessivamente si dichiarano esaminati 81 atti, numero che, tuttavia, parrebbe poco rappresentativo rispetto alla totalità degli atti emanati nel corso dell'esercizio all'esame (n. 1172, v. pag. 3, Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa).

¹ Art. 153, comma 6 Tuel: *“Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.”*

Sono state rilevate 6 irregolarità di cui 1 sanata.

Nel questionario viene affermato che le irregolarità gravi sono segnalate immediatamente ai dirigenti responsabili e agli organi politici, con l'invito ad adottare i provvedimenti in autotutela, mentre per quelle ritenute "lievi" la comunicazione ai soggetti interessati avviene annualmente.

Si dichiarano impartite specifiche direttive per gli affidamenti in house, con particolare riguardo alla motivazione degli atti ed alla congruità e convenienza del prezzo proposto.

Viene segnalato che in un solo caso il Dirigente responsabile non si è adeguato alle direttive impartite, con la conseguente trasmissione degli atti all'autorità competente.

Si dichiara, inoltre, che sono state eseguite specifiche verifiche in relazione a n. 6 procedimenti con particolare riferimento all'osservanza delle norme sugli appalti. Degli esiti dei controlli e delle citate verifiche l'ente dà conto nella relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa, acquisita in sede istruttoria dall'Ufficio di controllo della Sezione.

Dall'esame del questionario non si rilevano particolari modifiche nello svolgimento del controllo, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia dal punto di vista regolamentare interno, rispetto a quanto rilevato per l'esercizio 2013 (v. Delibera di questa Sezione n. 77/2014).

4 IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 2)

La disciplina del controllo di gestione non risulta modificata rispetto all'esercizio precedente. La struttura organizzativa, in staff al Segretario Generale, è dotata di una sola unità di personale a tempo pieno.

In ordine al Regolamento sul controllo di gestione, la Sezione osserva che lo stesso non definisce la struttura e i contenuti che il referto deve presentare, pur se viene dichiarato nel questionario che questi rispondono, comunque, ai requisiti definiti dalle norme statali. Il Regolamento, pur non prevedendo espressamente l'obbligo delle azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi programmati², all'art. 16 stabilisce che il controllo di gestione deve essere progettato anche con la produzione di reportistica direzionale *“in grado di segnalare le aree critiche della gestione, favorendo le azioni correttive che possono intervenire sui programmi e sulla gestione...”* (punto 2). Inoltre, secondo quanto affermato nel questionario, in sede di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, tali azioni sono individuate e messe in atto. Tali correzioni si richiedono in quanto gli esiti del controllo sono di supporto all'attività del Nucleo di valutazione per la valutazione annuale sulle performance.

Nel questionario si evidenzia che nell'esercizio del controllo non si è fatto riferimento ad alcuna attività di benchmarking.

Viene dichiarato, inoltre, che il referto viene elaborato con una periodicità semestrale (il Referto presentato in sede istruttoria si riferisce invece all'intera annualità). Tuttavia, per l'anno 2014, avendo il Comune approvato il Peg solamente il 07/11/2014, non è stato possibile effettuare il monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi approvati nel 2014, ma - si dichiara - si è provveduto all'analisi e alla verifica dei costi di alcuni servizi particolarmente rilevanti e alla verifica del grado di realizzazione degli obiettivi definiti nei documenti programmatici approvati negli esercizi precedenti.

L'Ente non segnala alcuna criticità rilevata nello svolgimento del controllo di gestione.

² A tale proposito v. il questionario, sezione 2 (controllo di gestione) che formula specifica domanda (punto 2.4.c).

5 IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 3)

Tale sezione non è stata compilata in quanto l'Ente, avendo una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è tenuta ad effettuare tale tipologia di controllo solo a decorrere dall'esercizio 2015.

Si dà conto, tuttavia, del fatto che l'Ente ha disciplinato il controllo strategico all'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, disponendo (comma 5) che *“il controllo strategico nei termini stabiliti dal Tuel dovrà essere adeguato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno definite successivamente”*.

6 IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (SEZIONE 4)

Si premette che non sono state segnalate modifiche riguardanti la regolamentazione interna e la struttura organizzativa per il controllo sugli equilibri di bilancio rispetto al 2013. Tale controllo è disciplinato dal Regolamento sui controlli interni (art. 7) che ha integrato il Regolamento di contabilità.

Dal questionario si rileva che nel corso dell'esercizio 2014 il Responsabile del Servizio finanziario ha adottato atti d'indirizzo e/o di coordinamento per lo svolgimento dei controlli di cui trattasi. Le disposizioni regolamentari prevedono che gli organi di governo e i responsabili della gestione siano coinvolti attivamente nel controllo attraverso comunicazioni periodiche per la predisposizione del bilancio di previsione, per il controllo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la necessità di contenere la spesa, ecc. E', inoltre, prevista la predisposizione di una relazione trimestrale sugli equilibri di bilancio e sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Viene riferito nel questionario che il Consiglio comunale si è riunito due volte nell'esercizio all'esame per verificare il permanere degli equilibri di bilancio e che si sono rese necessarie misure per ripristinare il pareggio di bilancio con riferimento alla gestione di competenza. Nel questionario si afferma, inoltre, che sono stati valutati gli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi partecipati sul bilancio finanziario dell'ente, e che tali gestioni non hanno prodotto effetti negativi di rilevanza significativa sul bilancio comunale.

In relazione alla gestione della cassa, viene riferito che il fondo di cassa viene monitorato quotidianamente dal Servizio finanziario, e che si distinguono i fondi liberi dai fondi vincolati. In merito, sia il Servizio finanziario, sia il Tesoriere effettuano un controllo continuo per evitare un utilizzo dei fondi vincolati per esigenze correnti non autorizzato. Si afferma, comunque, che tale circostanza non si è mai verificata nel corso dell'esercizio 2014.

Con riferimento alle riscossioni, vengono predisposte apposite relazioni trimestrali che il Servizio finanziario trasmette agli Organi di governo dell'ente e ai responsabili delle entrate.

In caso di incoerenza tra entrate previste e entrate riscosse, il Responsabile finanziario comunica ai responsabili competenti lo scostamento, per la verifica congiunta e la correzione

immediata delle previsioni che avrebbero potuto dar luogo ad un potenziale squilibrio di bilancio.

Dall'Ente non vengono rilevate criticità in relazione alla gestione della cassa.

Quanto ai debiti fuori bilancio, nel questionario si afferma che attraverso la stretta collaborazione dei responsabili dei servizi si evita la formazione degli stessi.

Con riferimento al rispetto del Patto di stabilità, viene dichiarato che è stato effettuato un monitoraggio costante degli equilibri sia della situazione di parte corrente, sia di cassa relativi ai titoli IV delle entrate e II della spesa, sia dell'equilibrio complessivo.

Nella relazione/questionario si afferma che l'Ente ha attivato processi per la revisione della spesa, applicando rilevanti tagli alla spesa corrente improduttiva, in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014, in considerazione della diminuzione delle entrate correnti. Ciò avrebbe permesso di non aumentare le aliquote dei tributi locali, tenendo comunque invariato il livello dei servizi essenziali.

Viene riferito che l'Ente ha fatto ricorso alla Consip per il 9% dei propri acquisti di beni e servizi. Il dato risulta condizionato dalle gare di evidenza pubblica e dall'acquisizione di beni e servizi non disponibili su Consip.

Dal questionario si evince, inoltre, che il tempo medio di pagamento nei confronti dei creditori, quantificato in 53 giorni, è stato determinato incrociando le informazioni contenute nel proprio sistema informativo contabile.

Non sono state segnalate criticità nell'esercizio del controllo di cui trattasi.

Da quanto esposto nella relazione/questionario pare che il controllo in argomento sia svolto in maniera puntuale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interne.

7 IL CONTROLLO SULLE PARTECIPATE (SEZIONE 5)

Pur avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, l'Ente ha compilato la Sezione 5 del questionario, riferendo di aver esercitato il controllo in esame. La struttura a cui è assegnata tale funzione di controllo è allocata presso l'Area Programmazione, controllo, finanze, bilancio ed economato.

L'art. 9 del Regolamento sui controlli interni, che disciplina la materia, specifica che il controllo sulle società partecipate, nei termini stabiliti dal Tuel, dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 *“con modalità che saranno definite successivamente”*.

Tuttavia, nel questionario si dichiara che l'Ente, attraverso l'ufficio preposto, svolge i controlli (finanziario, gestionale, organizzativo, sui contratti di servizio) sulla società in house e il controllo degli effetti prodotti dai risultati di gestione di tutte le società partecipate sul bilancio dell'Ente, ai fini della verifica del rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica. Inoltre, con il concorso del Collegio dei revisori, detto Ufficio verifica il rispetto della spesa complessiva del personale in rapporto alle spese correnti. Nel questionario risulta, però, che l'ente non ha effettuato il monitoraggio sugli obiettivi assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 147-quater del Tuel e non ha adottato direttive per il contenimento delle spese del personale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112/2008³ e dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014⁴.

³ Art. 18, comma 2 bis d.l. n. 112/2008: *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.”*

⁴ Art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”*

Non sono state segnalate criticità nell'esercizio del controllo sulle partecipate.

Si segnala l'incongruenza fra le risposte fornite ai punti 5.3.d., 5.3.e. e quelle del punto 5.3.1 del questionario, in quanto nei primi due punti si afferma di non effettuare alcun controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati, mentre al successivo punto 5.3.1 si dichiara che i suddetti controlli vengono svolti dai dirigenti responsabili delle Aree dell'Ente per materia di competenza.

In istruttoria è stato verificato che il comune di Porto Torres ha provveduto ad adottare (Deliberazione n. 6 del 30/03/2015 del Commissario straordinario) e trasmettere alla Sezione del controllo il Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati previsto dall'art. 1, comma 611 della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015).

8 IL CONTROLLO DI QUALITA' DEI SERVIZI (SEZIONE 6)

Tale sezione non è stata compilata in quanto il controllo in argomento è obbligatorio, per il 2014, solo per gli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. L'Ente ha, comunque, provveduto a disciplinare tale controllo all'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, rinviandone l'attivazione al 2015, con le modalità che saranno definite successivamente, come si evince dal comma 4 del medesimo articolo.

9 OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA SEZIONE

- A decorrere dal 2015 tutti gli enti locali con oltre 15.000 abitanti sono tenuti all'applicazione dell'intero sistema dei controlli interni. Nel 2014, in fase di prima applicazione, i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, tra i quali rientra il **Comune di Porto Torres**, non erano tenuti ad applicare il controllo strategico (punto 3), il controllo sugli organismi partecipati (punto 5) e il controllo di qualità dei servizi (punto 6).
- Il referto è stato presentato il 19/06/2015.
- Al questionario sono stati allegati i referti relativi al controllo di gestione e al controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- L'assetto regolamentare dell'ente è stato aggiornato con Delibera della Giunta comunale n. 12 del 28/01/2014 solo in riferimento alla composizione del Nucleo di valutazione.
- In riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, non si rilevano particolari modifiche o evoluzioni nel suo svolgimento, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia dal punto di vista regolamentare interno, rispetto a quanto rilevato per l'esercizio 2013 (v. Delibera di questa Sezione n. 77/2014). In relazione alle tecniche di campionamento adottate per la selezione degli atti da assoggettare al controllo successivo di regolarità amministrativa, si osserva che (nonostante l'estensione prevista in sede di programmazione iniziale) i controlli effettivamente svolti hanno tenuto conto del valore finanziario di ciascun atto, riducendo significativamente la percentuale di atti controllati (v. pag. 3, Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa).
- Con riguardo al controllo di gestione, non si rilevano modifiche né nell'assetto regolamentare né nello svolgimento di tale funzione. Si evidenzia che il Regolamento sul controllo di gestione non definisce la struttura e i contenuti che il Referto deve presentare e non prevede l'obbligo delle azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi.
- In relazione al controllo sugli equilibri di bilancio, non si segnalano modifiche riguardanti la regolamentazione interna e la struttura organizzativa rispetto al 2013. Tale controllo risulta svolto in maniera puntuale e proficua nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interne.
- In riferimento al controllo sulle partecipate, si evidenzia che il Comune dichiara di esercitare il controllo sui propri organismi partecipati; tuttavia non ha adottato direttive per il

contenimento delle spese del personale indirizzate ai medesimi soggetti (v. art. 18, comma 2 bis del d.l. n. 112/2008 e art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014).

In istruttoria è stato, altresì, verificato che il comune di Porto Torres ha provveduto ad adottare (Deliberazione n. 6 del 30/03/2015 del Commissario straordinario) e trasmettere alla Sezione del controllo il Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati previsto dall'art. 1, comma 611 della L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015).

- Sulla base di quanto comunicato dal Comune di Porto Torres e di quanto acquisito in sede istruttoria, la Sezione ritiene che l'ente abbia costituito un sistema dei controlli che può essere ritenuto idoneo a supportare le esigenze dell'Amministrazione.

Mario Paolo



11/11/2014

11



